

STATUTO DELLA SEZIONE ITALIANA A.E.C.

*Con le modifiche approvate al
XIII Congresso Nazionale di Levico Terme il 13-4-1996*

**APPROVATO ALL'UNANIMITA' DAI CONGRESSISTI DEL XVI
CONGRESSO NAZIONALE AEC DAL 22 AL 24 APRILE 2005 A CERVIA
E AGGIORNATO CON IL MANDATO DEL CONGRESSO DI RIMINI**

TITOLO I

Scopi e mezzi d'azione

Art. 1

E' costituita tra tutti coloro che accettano il presente Statuto una associazione che viene denominata "A.E.C. Associazione Europea del Ferrovieri, Sezione Italiana" (Association Europeenne des Cheminots), con sede presso il domicilio del Presidente, che si propone di raggruppare tutti i ferrovieri che desiderano collaborare alla creazione di una Europa Unita.

L'Associazione si ispira ai principi contenuti nell'Appello ai ferrovieri di tutti i paesi d'Europa lanciato da Milano nel maggio del 1961, riportato in allegato al presente Statuto, e si riallaccia idealmente all'Associazione "di fatto" creata a Torino il 23 luglio 1961, di cui al "Processo verbale dell'Assemblea Generale costitutiva dell'Associazione Europea del Ferrovieri" ed al relativo Statuto, anche essi riportati in allegato 2 al presente Statuto, della quale intende essere la continuazione.

L'Associazione è indipendente da partiti politici e organizzazioni sindacali. Non ha scopo di lucro ed ha durata illimitata.

Art. 2

Gli scopi dell'Associazione sono:

- approfondire tra i ferrovieri e non, la conoscenza dei problemi europei e quelli delle vie e dei metodi piu idonei per pervenire nel più breve tempo possibile alla realizzazione d'una integrazione sociale, economica e politica dell'Europa;
- svolgere un'azione amichevole, culturale e sociale atta a favorire tra il personale delle Imprese ferroviarie europee lo sviluppo di uno spirito europeo;
- collaborare attivamente con le Istituzioni europee e con i Movimenti europeistici alla realizzazione del fine comune. Porre in essere tutte le iniziative necessarie atte a favorire la solidarietà verso le Comunità di quei Paesi europei in difficoltà sia nel settore trasporti che nel sociale in linea con il riconoscimento dell'AEC da parte dell'O.N.U.

TITOLO II

Soci

Art. 3

I Soci della Sezione italiana dell'A.E.C. sono:

- a) Soci effettivi: sono tali tutti i ferrovieri in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie dello Stato ed in concessione, e delle Aziende di Trasporto Pubblico ad esse collegate.
- b) Soci familiari: sono tali i coniugi e i figli a carico di agenti in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie dello Stato ed in concessione, e delle Aziende di Trasporto Pubblico ad esse collegate .
- c) Soci Sostenitori: sono tali tutti coloro di qualsiasi estrazione di categoria, lavoratori e pensionati che, codividendone gli ideali e gli obiettivi, danno la loro adesione annuale all'Associazione - figli e i familiari non a carico di agenti in attività di servizio o a riposo di tutte le Aziende ferroviarie dello Stato ed in concessione, i dipendenti da Imprese di trasporto private o Enti privati, che svolgono attività connesse all'esercizio ferroviario e coloro i quali riconoscendosi negli ideali dell'A.E.C. Essi vengono ammessi dietro richiesta scritta accolta dai singoli Consigli compartimentali;
- d) Soci onorari o benemeriti: sono tali coloro ai quali viene conferito il riconoscimento dal Consiglio Generale.

I Soci effettivi di cui al punto a) possono essere investiti delle cariche sociali. Tale possibilità è estesa anche ai Soci di cui ai punti: b) e c) che abbiano una rappresentanza Compartimentale di almeno il 15% dei Soci relativi al punto a), della Segreteria di appartenenza.

Art. 4

Al socio, all'atto dell'iscrizione, viene rilasciata una tessera dietro versamento di una quota annua; l'ammontare della quota è determinata dal Consiglio Generale a maggioranza semplice. L'adesione all'A.E.C., per i soci aspiranti con pagamento della quota "brevi mano", dovrà essere formalizzata con la richiesta scritta del socio potenziale avallata da almeno un socio con una anzianità minima di due anni. L'iscrizione, comunque, dovrà essere subordinata al parere della Segreteria Compartimentale competente che ne risponderà, ai fini della legalità, al Consiglio Generale.

Art. 5

In caso di ripetute o gravi inadempienze ai propri doveri, per atti contrari agli scopi dell'Associazione o che ad essa rechino comunque danno, il Socio può essere deferito dal Consiglio Compartimentale al Collegio dei Probiviri che può decretarne l'eventuale temporanea sospensione. Contro la decisione del Collegio dei Probiviri il Socio può proporre ricorso al Consiglio Generale.

Art. 6

I soci della Sezione Italiana dell'A.E.C. sono liberi di iscriversi, a titolo personale, ad ogni movimento di azione europeistica.

TITOLO III

Organi della Sezione Italiana

Art. 7

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) il CONGRESSO NAZIONALE;
- b) il CONSIGLIO GENERALE;
- c) la SEGRETERIA NAZIONALE;
- d) il COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI;
- e) il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
- f) il CONGRESSO COMPARTIMENTALE;
- g) il CONSIGLIO COMPARTIMENTALE;
- h) la SEGRETERIA COMPARTIMENTALE;
- i) l'ASSEMBLEA PROVINCIALE;
- j) la SEGRETERIA PROVINCIALE;
- k) il COMITATO DI ZONA o D' IMPIANTO.

TITOLO IV

II Congresso Nazionale

Art. 8

II Congresso è sovrano. Le decisioni da esso assunte non possono essere confutate da alcuno.

E' composto - con diritto al voto durante i lavori congressuali- dai Delegati compartimentali nella misura di uno ogni cinquanta soci o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art. 3, in regola con il tesseramento dell'anno precedente, riferito alla media degli ultimi tre anni, nonché dai soci fondatori.

Partecipano, inoltre, con il solo diritto di parola - se non delegati - i membri uscenti del Consiglio Generale, Segretari Compartimentali compresi.

Il Congresso:

- a) elegge 10 Consiglieri Generali, , i Delegati al Congresso Europeo, il Collegio nazionale del Sindaci composto da 3 membri, il Collegio del Probiviri , composto da 3 membri e delibera sui rendiconti dell'esercizio finanziario alla data del Congresso.

- b) approva o modifica - a maggioranza dei tre quarti dei delegati presenti o rappresentati per delega - lo Statuto dell'Associazione su proposte, ratificate e non, dal Consiglio Generale;
- c) approva - a maggioranza assoluta dei delegati presenti o rappresentati per delega - il programma di massima dell'Associazione per il triennio successivo.

Il Congresso è il solo organo che può decidere lo scioglimento volontario della Sezione Italiana A.E.C.

Per tale scioglimento sarà necessaria una maggioranza dei tre quarti dei delegati presenti o rappresentati per delega.

Ogni delegato ha diritto a un voto e può rappresentare un solo delegato assente.

Art. 9

Il Congresso è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni e, in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei soci, o quando ne ravvisi la necessità il Consiglio Generale a maggioranza dei tre quarti. In ogni caso la convocazione del Congresso dovrà avvenire non prima di un anno e non oltre i tre anni dal precedente.

Art. 10

La convocazione del Congresso è fatta dal Segretario Generale, per il tramite dei Segretari Compartimentali. La convocazione straordinaria deve essere effettuata entro i tre mesi dalla data richiesta e deve rendere noti i motivi all'origine della richiesta stessa.

Art. 11

In occasione del Congresso, sia ordinario che straordinario, tutte le cariche nazionali di nomina elettiva, esclusi i Segretari Compartimentali, s'intendono decadute.

Art. 12

L'Assemblea Congressuale elegge a maggioranza semplice la Commissione elettorale. Il Congresso, tranne i casi previsti dal presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei delegati presenti o rappresentati per delega.

Art. 13

Qualora si verificano vacanze per dimissioni, decadenza o altro grave motivo, fra i componenti il Consiglio Generale, il Collegio dei Sindaci, i Probiviri o fra i delegati al Congresso europeo, ha diritto a subentrare il primo dei non eletti purché al momento della vacanza persistano i requisiti di cui al precedente art. 3.

Ove si verifichi vacante per dimissioni, decadenza o altro motivo grave, un incarico conferito dal Consiglio Generale, nella prima riunione utile, lo stesso C.G. potrà provvedere a riaffidare l'incarico ad altro componente dello stesso organo in cui si è verificata la vacanza.

Art. 14

Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Generale potrà stabilire, compatibilmente con le disponibilità, la misura di eventuali rimborsi per la rappresentanza della Sezione Italiana AEC, sia in Italia che all'estero, a componenti del Consiglio Generale o a persone all'uopo designate dallo stesso.

TITOLO V

Il Consiglio Generale

Art. 15

Il C.G. è composto da 10 Consiglieri Generali eletti dal Congresso e dai Segretari Compartimentali.

Su richiesta del C.G. possono essere invitati a titolo consultivo il Collegio dei Sindaci Revisori e il Collegio dei Probiviri, gli ex Presidenti, gli ex Segretari Generali ed i Soci fondatori.

Art. 16

Il Consiglio Generale tutto, appena dopo il Congresso è riconvocato per nominare, nella la prima riunione utile, tra i suoi 10 componenti eletti dal Congresso Nazionale, il Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere Nazionale, il Vice Presidente, il Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere Aggiunto, il Segretario alla Stampa e Propaganda. Il Consiglio Generale è l'unico organo abilitato ad affidare gli incarichi ai Consiglieri Generali . Tale affidamento viene effettuato a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto.

LA SEGRETERIA NAZIONALE è composta dal Segretario Generale, dal Tesoriere, dal Segretario Generale Aggiunto e dal Segretario alla Stampa e Propaganda. Possono essere convocati dalla Segreteria Nazionale, in base alle necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, altri membri del C. G., i Consiglieri compartimentali di settore, o qualunque altro Socio che possa essere ritenuto utile.

Il Consiglio Generale Affida gli incarichi negli altri settori di attività; modifica il Regolamento Interno di attuazione dello Statuto e il Regolamento Elettorale; fissa a maggioranza semplice le quote sociali, esercita il controllo sull'operato dei rappresentanti nazionali sia in Italia che in Europa; ottempera a tutti gli altri compiti demandatigli dal presente Statuto.

Esso ha facoltà di nominare con una maggioranza superiore al 50% degli aventi diritto al voto il Presidente Onorario, persona che abbia ricoperto con dignità e dedizione incarichi nell'ambito dell'Associazione o abbia

acquisito particolari meriti nel campo europeistico e si sia distinto per precedenti attività nella vita sociale. Il Presidente Onorario non ha diritto al voto.

Art. 17

Il Consiglio Generale si riunisce in via ordinaria due volte all'anno e in via straordinaria quando ne facciano richiesta la metà più uno dei componenti il Consiglio o quando il Presidente o il Segretario Generale, ne ravvisino l'opportunità. La convocazione è fatta dal Segretario Generale o dal suo sostituto, mediante comunicazione scritta da inviare a tutti i componenti del Consiglio Generale almeno quindici giorni prima della data fissata per posta o per posta elettronica (mail).

Art. 18

Le riunioni del Consiglio Generale sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno dei Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora dalla precedente, qualunque sia il numero dei presenti.- il numero dei presenti per deliberare non può essere inferiore ad 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 19

Il Consigliere Generale che senza giustificato motivo non interviene ad almeno tre sedute consecutive del Consiglio Generale, è da questo dichiarato decaduto.

Art. 20

Il Consiglio Generale, tranne i casi previsti del presente Statuto, delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, il punto in discussione viene rinviato alla riunione di Consiglio Generale successiva.

Non è ammesso deliberare su argomenti che non siano posti all'ordine del giorno se non vi è il consenso di almeno i 2/3 dei presenti il Consiglio Generale, aventi diritto al voto.

Il voto dei Consiglieri eletti dal Congresso è diretto e personale, mentre i Segretari Compartimentali impossibilitati a partecipare devono essere rappresentati dal loro Aggiunto o da altro Socio effettivo del proprio Compartimento all'uopo designato. I verbali delle riunioni del Consiglio sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale o, in loro mancanza, dai loro sostituti e dal Segretario della riunione.

La carica di Consigliere Generale eletto dal Congresso Nazionale, non è cumulabile con quella di Segretario o Consigliere Compartimentale

TITOLO VI

Le Cariche Nazionali

Art. 21

Il Presidente ha la firma per tutte le operazioni sociali e la legale rappresentanza della Sezione Italiana A.E.C., con facoltà di agire o resistere in giudizio per conto dell'Associazione su mandato del Consiglio Generale, di nominare allo scopo avvocati e procuratori; presiede le adunanze del Consiglio Generale ; cura i rapporti con la Presidenza europea ed i Presidenti delle altre Sezioni; svolge le altre funzioni demandategli dal Consiglio Generale. Rappresenta l'AEC in tutte le manifestazioni e nei rapporti con Enti e altri.

Art. 22

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo; svolge le funzioni delegategli espressamente dal Presidente e, in via normale collabora con lo stesso per l'assolvimento dei propri compiti.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nella ordinaria amministrazione fino alla convocazione del Consiglio Generale che provvederà a designare, all'interno dei 10 Consiglieri eletti dal Congresso, il nuovo Presidente. Il Vicepresidente non può esercitare la rappresentanza legale dell'Associazione salvo specifica delibera del Consiglio Generale. Nel frattempo la rappresentanza legale è assicurata dal Segretario Generale.

Art. 23

Il Segretario Generale coordina l'attività della Segreteria Nazionale, dei Consiglieri Generali e dei Segretari Compartimentali. Convoca la Segreteria Nazionale in via ordinaria almeno due volte l'anno e in via straordinaria tutte le volte che si renda necessaria la collegialità operativa. Cura i rapporti con la Segreteria Generale europea e con i Segretari Generali delle altre Sezioni; svolge tutte le funzioni demandategli dal Consiglio Generale; predisporre il rendiconto dell'attività svolta dalla Sezione Italiana da presentare al Congresso, presiede le riunioni del Consiglio Generale insieme al Presidente, vista i mandati del Tesoriere Nazionale.

Il Segretario Generale Aggiunto coadiuva il Segretario Generale nell'espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Il Segr. Generale Aggiunto, coadiuva il Segretario Generale nel predisporre tutto ciò che si rende necessario per la buona riuscita delle riunioni ed incontri a livello nazionale ed europeo.

Nel caso specifico delle "Giornate Europee", se effettuate da altre Sezioni, coordinerà, su mandato del Segretario Generale, la partecipazione della delegazione dei Soci italiani ; e se effettuate dalla Sezione Italiana, collaborerà con la Segreteria Generale per la riuscita delle stesse.

Art. 24

La Segreteria Nazionale ha il compito di assumere tutte le iniziative necessarie per attuare le delibere del Consiglio Generale. In particolare verifica l'attività svolta dai Consiglieri con incarichi nazionali e delle Segreterie Compartimentali; formula proposte e risoluzioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale.

La Segreteria Nazionale è convocata dal Segretario Generale che ne presiede le riunioni, possono essere convocati altri consiglieri in base alle necessità previste di volta in volta dal programma dei lavori, e i consiglieri compartimentali di settore, Soci o chiunque altro utile per raggiungere gli scopi prefissati dal Consiglio Generale. Le decisioni assunte collegialmente dalla Segreteria Nazionale sono vincolanti per tutte le strutture dell'Associazione e possono essere modificate solo dal Consiglio Generale nella prima riunione utile.

Art. 25

Il Tesoriere Nazionale predispone il rendiconto amministrativo dell'attività della Sezione Italiana, da presentare al Consiglio Generale e al Congresso; tiene il registro delle entrate e delle spese; effettua queste ultime su autorizzazione del Segretario Generale il quale ne vista i mandati; cura il tesseramento dei soci, di cui tiene aggiornato il libro e lo schedario; riscuote gli introiti; compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Italiana, da fare approvare dal Consiglio Generale.

Il Tesoriere Aggiunto coadiuva il Tesoriere Nazionale nell'espletamento delle sue funzioni, sostituendolo in caso di assenza o impedimento. Al Tesoriere Aggiunto possono essere delegati dal Consiglio Generale incarichi particolari connessi alle attività organizzative della Sezione Italiana.

Art. 26

Il Segretario alla Stampa e Propaganda ha il compito di diffondere, con i mezzi a sua disposizione, le informazioni inerenti l'attività dell'Associazione sul piano nazionale ed europeo; di curare l'immagine dell'Associazione, d'intesa con il Presidente e la Segreteria Generale; di assumere la direzione del periodico nazionale.

Art. 27

Il Collegio Nazionale dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente, nonché due supplenti.

Il Collegio ha la vigilanza contabile ed il controllo generale sull'amministrazione. Partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio Generale.

A mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo al Consiglio Generale e risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

I Sindaci, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico. In caso di impedimento o dimissioni di uno dei sindaci effettivi, subentrerà il sindaco supplente più anziano d'età.

Art. 28

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi, tra i quali viene eletto un Presidente.

È l'unico organo di magistratura interna che decide sulla proponibilità dei ricorsi e si esprime in materia di espulsione dei soci determinandone le sanzioni da proporre al Consiglio Generale, dirime eventuali conflitti di competenza tra i vari Organi della Sezione Italiana A.E.C. La presentazione dei ricorsi e il funzionamento del Collegio sono disciplinati dal Regolamento interno.

I Probiviri, alla scadenza del loro mandato, possono essere rieletti a tale incarico.

Art. 29

Le cariche di componenti il Collegio Nazionale dei Sindaci e il Collegio dei Probiviri sono incompatibili con quelle di Consigliere Generale o di Consigliere Compartimentale.

TITOLO VII

Il Congresso Compartimentale

Art. 30

Il Congresso Compartimentale è indetto, in via ordinaria, ogni tre anni.

Il Congresso Compartimentale provvede:

- a) ad eleggere i Delegati al Congresso Nazionale della Sezione Italiana A.E.C. nella misura di uno ogni cinquanta iscritti o frazione superiore a venticinque di cui al punto a) dell'Art. 3 del presente Statuto, in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente riferito alla media degli ultimi tre anni;
- b) a fissare il numero dei componenti fino ad un massimo di 11;
- c) eleggere i Consiglieri Compartimentali.

Il Congresso di una Segreteria Compartimentale con un numero di Soci superiori a 50 iscritti nomina il Collegio Compartimentale dei Sindaci nella misura di tre componenti. Il Congresso Compartimentale di una Segreteria Compartimentale con un numero di iscritti inferiore a 50 iscritti ha facoltà, di concerto con la Segreteria Generale, di nominare il Collegio dei Sindaci Revisori formato da tre membri. I suoi compiti sono quelli previsti dall'Art. 28. Il Congresso Compartimentale è indetto dal Segretario Compartimentale almeno un mese prima del Congresso della Sezione Italiana.

Il Congresso Compartmentale è composto dai Delegati dei soci. Possono partecipare, se non delegati, con il solo diritto di parola, i consiglieri compartimentali uscenti e eventuali rappresentanti nazionali e del compartimento. La convocazione del Congresso Compartmentale è fatta dal Segretario Compartmentale uscente tramite i Segretari Provinciali di Zona. Questi ultimi indiranno, almeno trenta giorni prima della data fissata per il Congresso Compartmentale, l'Assemblea dei Soci per eleggere i Delegati al Congresso medesimo, sempre nella misura di cui al precedente punto 1.

Art. 31

Il Congresso Compartmentale può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta scritta almeno tre quarti dei soci. La convocazione straordinaria deve essere effettuata entro tre mesi dalla data richiesta, rendendo noti i motivi all'origine della richiesta stessa.

Art. 32

L'Assemblea Congressuale elegge a maggioranza semplice la Commissione Elettorale. Nel Congresso Compartmentale è ammesso il voto per delega. Ciascun socio non può avere più di una delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti o rappresentati per delega. Nei Compartimenti dove il numero dei soci non è rilevante si soprassiede e - a discrezione del Segretario Compartmentale - si potrà tenere un'unica assemblea dei soci del Compartimento con l'elezione diretta dei Delegati al Congresso Nazionale.

TITOLO VIII

Il Consiglio Compartmentale

Art. 33

Il Consiglio Compartmentale è riconvocato subito dopo il Congresso per affidare gli incarichi. Il Consiglio è composto dai membri eletti dal Congresso Compartmentale. Nomina tra i suoi membri il Segretario Compartmentale, il Segretario Compartmentale Aggiunto ed il Segretario Amministrativo; attribuisce le altre cariche inerenti alle varie branche di attività nell'ambito compartimentale, esercita il controllo sull'operato dei Responsabili Provinciali, di Zona e d'Impianto.

Il Consiglio Compartmentale è responsabile del perseguimento degli scopi della associazione nel Compartimento ed ha facoltà di istituire sezioni di soci nell'ambito delle province e degli impianti del Compartimento. Alle riunioni del Consiglio Compartmentale partecipano, a titolo consultivo, i Consiglieri Generali della Sezione Compartmentale di appartenenza se convocati.

Art. 34

Il Consiglio Compartimentale si riunisce, su convocazione del Segretario Compartimentale in via ordinaria almeno due volte l'anno e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta la metà più uno del Consiglieri o quando il Segretario Compartimentale ne ravvisi l'opportunità.

La convocazione va fatta mediante comunicazione scritta, da inviare ai consiglieri Compartimentali almeno dieci giorni prima della data fissata, per posta o mail (posta elettronica).

Nella stessa comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.

Art. 35

Le riunioni del Consiglio Compartimentale sono valide, in prima convocazione, se sono presenti la metà più uno del Consiglieri; in seconda convocazione, da tenere non prima di un'ora della precedente, qualunque sia il numero dei presenti.

- il numero dei presenti per deliberare non può essere inferiore ad 1/3 degli aventi diritto al voto.

Art. 36

Il Consiglio Compartimentale delibera a maggioranza semplice dei presenti. I verbali delle riunioni del Consiglio Compartimentale sono firmati dal Segretario Compartimentale, al quale spetta di presiedere il Consiglio, e dal Consigliere che fungerà da Segretario nelle riunioni.

Art. 37

Il Consiglio Compartimentale - con decisione presa a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri Compartimentali presenti e votanti - può deliberare per comprovati motivi la sospensione di un Segretario Provinciale, di Zona o d'Impianto dal suo incarico, adottando contemporaneamente tutte le opportune misure del caso, nel rispetto delle norme previste dal presente Statuto, mettendone a conoscenza la Segreteria Generale.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta o per mail, da inviare ai Consiglieri Compartimentali almeno dieci giorni prima della data fissata. Nella stessa comunicazione deve essere specificato l'ordine del giorno dei lavori.

TITOLO IX

Le Cariche Compartimentali

Art. 38

Le cariche compartimentali dovranno essere rinnovate almeno un mese prima del mese in cui si terrà il Congresso Nazionale e sono incompatibili con le cariche Nazionali ed Europee.

Gli incarichi invece Commissioni ecc. sono invece compatibili.

Art. 39

E' compito del Segretario Compartimentale in carica indire il Congresso Compartimentale in tempo utile affinché possano essere compiuti, nei tempi prescritti, gli adempimenti di cui al precedente Art. 38.

Art. 40

Il Segretario Compartimentale eletto dal nuovo Consiglio Compartimentale comunicherà le nuove cariche al Segretario Generale entro 15 giorni dalla celebrazione del Congresso.

Art. 41

Le cariche di Segretario Provinciale, di Segretario di Zona e Segretario d'Impianto di norma non sono cumulabili con la carica di Consigliere Compartimentale.

Art. 42

Il Segretario Compartimentale è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Generale - per quanto attiene alla sua Sezione Compartimentale e del Consiglio Compartimentale; predispone la relazione da presentare al Congresso Compartimentale sull'attività svolta.

II Segretario Compartimentale promuove e coordina l'attività associativa su base compartimentale e riferisce tempestivamente al Segretario Generale sulle iniziative prese, prima che siano svolte e con delibera del Consiglio Compartimentale.

In caso di, assenze o impedimento, viene sostituito dal Segretario Compartimentale Aggiunto che lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni. In caso di dimissioni, verrà sostituito fino alla prima riunione utile del Consiglio Compartimentale che ne provvederà alla sostituzione.

Art. 43

Il Segretario Amministrativo tiene il registro delle entrate e delle spese della Sezione Compartimentale; cura il tesseramento dei soci e tiene aggiornato il relativo libro contabile compartimentale e lo schedario; riscuote le somme introitate ed effettua i pagamenti di competenza della Sezione compartimentale su indicazione del Segretario Compartimentale che ne vista i mandati, compila annualmente il rendiconto finanziario della Sezione Compartimentale che - dopo l'approvazione Consiglio Compartimentale - sarà inviata alla Tesoreria Nazionale. La Segreteria Generale può chiedere copia del verbale della riunione al Segretario Compartimentale.

Art. 44

I Segretari Provinciali o di Zona svolgono tutte le funzioni loro demandate dal Segretario Compartimentale nell'ambito delle proprie giurisdizioni. Essi rispondono al Segretario Compartimentale sia per la parte organizzativa, sia per quella contabile.

Art. 45

Il Segretario d'Impianto svolge nel proprio ambito le stesse funzioni del Segretario Provinciale o di Zona. Egli fa capo, ove esista, al Segretario Provinciale o di Zona e, in mancanza di questi, direttamente al Segretario Compartimentale, al quale risponde sia per la parte organizzativa, sia per la parte contabile.

Art. 46

I Segretari Provinciali, di Zona e d'Impianto, qualora il rispettivo Congresso abbia eletto il corrispondente Direttivo, sono eletti dai Soci della propria giurisdizione durante le Assemblee precongressuali su proposta del Segretario Compartimentale che provvederà ad informare di tali nomine la Segreteria Nazionale.

TITOLO X

Vertenze Elettorali

Art. 47

A dirimere le vertenze elettorali di ogni livello a grado, sono competenti le Commissioni verifica poteri elette dal Congresso e dalle Assemblee precongressuali.

TITOLO XI

Finanze a Patrimonio

Art. 48

Il patrimonio sociale della Sezione Italiana A.E.C. è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che dovessero divenire proprietà della stessa;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Art. 49

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da contribuzioni varie versate sia da soci che da non soci (Enti, Associazioni, Istituzioni pubbliche e private comprese).

Art. 50

L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte, nei limiti delle competenze e dei fini statutari, dal proprio Presidente, su mandato del Consiglio Generale, che legittimamente la rappresenta di fronte a terzi e all'Autorità giudiziaria.

Il potere di disporre dei fondi sociali presso gli Istituti di credito è attribuito al Segretario Generale e al Tesoriere. Tutte le funzioni presso detti Istituti sono devolute al Segretario Generale e al Tesoriere con firma disgiunta.

Art. 51

Le Sezioni compartimentali e le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non possono, per qualsiasi titolo e causa, chiedere di esserne sollevate dalla Segreteria Nazionale.

La rappresentanza delle Sezioni Compartimentali nei confronti degli Istituti di credito è esercitata d'intesa dal loro Segretario Compartimentale e dal loro Segretario Amministrativo.

Art. 52

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nell'ultima sessione ordinaria, il Consiglio Generale approva il bilancio preventivo per l'anno solare successivo. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Tesoriere deve aver compilato il bilancio consuntivo che dovrà essere sottoposto all'esame del Consiglio Generale nella sua prima riunione utile a tale scopo, dopo aver ottenuto il visto del Sindaci.

Art. 53

Le Sezioni Compartimentali hanno l'obbligo di compilare annualmente il bilancio di cui dovranno rimettere copia controfirmata dagli eventuali Sindaci e dal Consiglio Compartimentale - al Tesoriere Nazionale entro il primo bimestre dell'anno successivo a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.

Il Tesoriere Nazionale ha facoltà di verificare unitamente al Segretario Generale, può intervenire per risolvere problemi legati a gravi inadempienze contabili.

TITOLO XII

Modifiche allo Statuto

Art. 54

Le modifiche allo Statuto della Sezione Italiana A.E.C. possono essere proposte soltanto dalle Segreterie Compartimentali, su deliberazione dei propri Consigli Compartimentali.

Le proposte di modifica devono essere inviate al Segretario Generale almeno due mesi prima della convocazione del Congresso Nazionale.

Sul merito delle proposte e sulla loro presentazione al Congresso Nazionale decide il Consiglio Generale nell'ultima riunione che precede il Congresso.

Le proposte di modifica approvate dal Consiglio Generale vengono sottoposte al Congresso esponendo anche quelle presentate a non approvate chiarendone le motivazioni. Il Congresso può decidere di sottoporre a votazione anche quest'ultime.

Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica allo Statuto a maggioranza di tre quarti dei votanti presenti e rappresentati per delega. Non è ammessa altra procedure di modifica.

TITOLO XIII

Regolamento Interno

Art. 55

Il Regolamento Interno della Sezione Italiana stabilisce le norme di attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

Esso può essere modificato dal Consiglio Generale a maggioranza semplice.

TITOLO XIV

Disposizioni Finali

Art. 56

Il distintivo, la tessera di socio, la bandiera e l'emblema sociale dell'A.E.C. sono quelli stabiliti dal Regolamento Interno.

Art. 57

L'emblema sociale è il seguente: due cerchi blu concentrici, il cui interno è occupato dalla visione geografica dell'Europa con una "E" al centro e una ruota alata sopra di essa; fra i due cerchi è inserita la dicitura "Association Européenne des Cheminots".

Art. 58

La bandiera dell'Associazione è la bandiera europea con fondo blu a 12 stelle d'oro formanti un cerchio con al centro la scritta A.E.C. o una ruota alata sovrapposta all'Europa.

Art. 59

Lo scioglimento dell'Associazione può essere pronunciato solamente dal Congresso a maggioranza dei tre quarti dei Delegati presenti o rappresentati per delega.

In caso di scioglimento, il Congresso delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio dell'A.E.C, viene esclusa sempre però una divisione fra i soci.

Art. 60

Il presente Statuto, come il Regolamento Interno, sono vincolanti per tutti i soci della Sezione Italiana A.E.C. dalla data della loro approvazione.

Art. 61

Per quanto non previsto dal presente statuto, si rimanda al Regolamento interno della Sezione Italiana, nonché alle disposizioni legislative vigenti.